



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 105/08

MECC. N. 2008 05815/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 2 OTTOBRE 2008**

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO  
BATTAGLIA A.  
BATTAGLIA V.  
BORIO  
CATIZONE  
CONTICELLI  
COSTAMAGNA  
CRESCIMANNO

DEL VENTO  
GARCEA  
GROSSO  
LICARI  
MAROCCO  
MAZZEI  
MOIOLI  
NICOLA

PACHI'  
PETRARULO  
PIARULLI  
POGGI  
SATURNINO  
SCAGLIOTTI  
SCAVELLO

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA

Risulta assente la Consigliera: COSTAMAGNA.

In totale con il Consigliere anziano n. 24 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Francesco DANTE per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE, GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA E/8 SITA ALL'INTERNO SCUOLA ELEMENTARE "SALVO D'ACQUISTO" DI VIA TOLLEGNO 83.**

## CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLARETTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE, GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA E/8 SITA ALL'INTERNO SCUOLA ELEMENTARE "SALVO D'ACQUISTO" DI VIA TOLLEGNO 83.

Il Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 luglio 2008 n. mecc. 200804117/010, esecutiva dal 22 luglio 2008, è stato approvato l'accordo per la ristrutturazione e la gestione della piscina "E/8" sita all'interno del complesso scolastico "Salvo d'Acquisto", Via Tollegno, 83.

Tale atto giunge a conclusione delle seguenti vicende: l'impianto era stato assegnato per anni 15 agli Enti di Promozione Sportiva U.I.S.P. e C.S.I con delibera del Consiglio Comunale del 12 novembre 2001 (mecc.0108359/010); fra le condizioni imposte rientrava l'onere per i concessionari di provvedere, entro 3 anni dal rilascio delle autorizzazioni necessarie, alla realizzazione di: un nuovo fabbricato da adibire a spogliatoi, ingresso/reception, infermeria, i relativi impianti elettrico, termofluidico, idrico-sanitario e fognario, il tutto per un ammontare previsto di Euro 619.748,28.

Dalle dichiarazioni rese dai concessionari è emerso che per ottenere le necessarie autorizzazioni la tempistica dell'intervento è andata ben oltre i tempi previsti con conseguente incremento della spesa sino raddoppio di quanto previsto. Le motivazioni addotte sono state: l'inflazione, le conseguenti variazioni di mercato per opere speciali, la necessità di adeguarsi alle nuove normative e la difficile e costosa soluzione alle problematiche legate all'ubicazione della piscina nel citato plesso scolastico.

Preso atto dei ritardi accumulati e delle problematiche economiche, rese note in comunicazioni non formali dai soggetti gestori, la Circoscrizione chiedeva un resoconto formale della situazione ed a questa richiesta è seguita la rinuncia da parte dei concessionari alla concessione della piscina in oggetto.

Tenuto conto dell'importanza dell'impianto, sia per i residenti nella Circoscrizione che per la valorizzazione del territorio locale e cittadino, si è concordato, con la Divisione Sport e Tempo Libero, di ricorrere ad un bando di esternalizzazione per assegnare la gestione della piscina unitamente alla relativa necessaria ristrutturazione.

Prima di attivare l'iter per il bando sono state valutate le problematiche da affrontare per la ristrutturazione della piscina, con il Coordinamento Edilizia Scolastica, il Settore Edilizia Sportiva Manutenzione ed il Settore Sport. Negli incontri è emerso che per rendere funzionale, nonché più appetibile dal punto di vista della redditività l'impianto natatorio, è necessario realizzare un ingresso indipendente e portare la capienza a 99 utenti, con conseguente ampliamento dell'attuale metratura per il rispetto dei parametri richiesti dalla normativa vigente; in relazione a queste necessità, al fine di realizzare un progetto con le specifiche necessarie per

adeguare la capienza dell'impianto, si è studiata la possibilità di anettere altri locali, attualmente destinati al plesso scolastico, alla piscina. Ciò che occorre per garantire l'utilizzo della piscina ed il mantenimento della funzionalità della scuola è la realizzare di ingressi indipendenti delle due realtà, con creazione di un corridoio o passaggio coperto per collegare la scuola elementare alla mensa e provvedere alla messa a norma dell'altro ingresso alla scuola con l'adozione di porte adeguate. Per il conseguimento di questi fini la Direzione Didattica Statale "Via Cimarosa" si è resa disponibile alla cessione di un locale.

Per il contemperamento di queste esigenze il Settore Edilizia Sportiva Manutenzione ha predisposto una "proposta di progetto" per la ristrutturazione, nel rispetto dei parametri CONI e tenendo conto delle necessità evidenziate dalla Direzione Didattica succitata. Il progetto, indicato in dettaglio dagli articoli 2 e 4 dello schema di bando allegato, dovrà essere accettato nell'impostazione generale e nelle relative prescrizioni dal futuro concessionario, dovrà comunque tenere conto delle servitù di passaggio e prevedere che la capienza massima della piscina sia di 99 utenti e che non sia prevista la presenza di pubblico.

Per i motivi sopra esposti ed ai sensi del vigente "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (n. mecc. 200403053/10) e successive modifiche, la Circoscrizione propone al Consiglio Comunale l'approvazione del bando per l'esternalizzazione comprendente, gestione e ristrutturazione, della piscina scolastica "E8", sita all'interno del plesso scolastico "Salvo D'Acquisto" di via Tollegno n. 83, ai sensi del vigente "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" alle condizioni dell'allegato bando.

Nelle condizioni fra l'altro è previsto che la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina sarà a carico del concessionario. Durante la successiva gestione gli eventuali interventi sulla parte strutturale, trattandosi di impianto sito all'interno di un edificio scolastico, saranno a carico del Settore Edilizia Scolastica Manutenzione. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla ristrutturazione edile, elettrica e termica dell'impianto natatorio e all'acquisizione degli opportuni pareri dell'A.S.L. e dei Vigili del Fuoco e provvedere inoltre al trattamento aria e acqua. Il progetto di ristrutturazione dovrà rispettare i confini tracciati nella proposta di progetto del Settore Edilizia Sportiva Manutenzione e tenere conto della servitù di passaggio (transito in orario mensa per i bambini della scuola elementare). La capienza massima dovrà essere di 99 utenti senza previsione di presenza di pubblico. Il canone annuo sarà di Euro 900,00 comprensivo di aggiornamento Istat e verrà aggiornato annualmente.

L'argomento è stato illustrato nel corso della V Commissione Circoscrizionale, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 15 settembre 2008.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/5/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 e successive modificazioni, il quale, tra l'altro, all'articolo 42 comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli di Circoscrizione a cui appartiene l'attività in oggetto;

visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto T.U. sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

**PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta di esternalizzazione, comprendente gestione e ristrutturazione, della piscina scolastica "E8", sita all'interno del complesso scolastico "Salvo D'Acquisto" di via Tollegno n. 83;
- 2) Di approvare l'allegato schema di bando (all. 1) che norma le condizioni per la gestione e la ristrutturazione della piscina;
- 3) Di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 p. 9 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" ed ai sensi della delibera della Giunta Comunale mecc.n. 200804117/010 del 8 luglio 2008, esecutiva dal 22 luglio;
- 4) Di prendere atto che l'individuazione del concessionario avverrà con gara ad evidenza pubblica, indetta con successivi provvedimenti dirigenziali;
- 5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 IV comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Risultano fuori dall'aula: MAROCCO – GARCEA – CRESCIMANNO.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	21
VOTANTI	16
FAVOREVOLI	16
CONTRARI	/
ASTENUTI	5 (BATTAGLIA A. – CATIZONE – BORIO – PIARULLI – SCAGLIOTTI)

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta di esternalizzazione, comprendente gestione e ristrutturazione, della piscina scolastica "E8", sita all'interno del complesso scolastico "Salvo D'Acquisto" di via Tollegno n. 83;
- 2) Di approvare l'allegato schema di bando (all. 1) che norma le condizioni per la gestione e la ristrutturazione della piscina;
- 3) Di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 p. 9 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" ed ai sensi della delibera della Giunta Comunale mecc.n. 200804117/010 del 8 luglio 2008, esecutiva dal 22 luglio;
- 4) Di prendere atto che l'individuazione del concessionario avverrà con gara ad evidenza pubblica, indetta con successivi provvedimenti dirigenziali;

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: BATTAGLIA A. – CATIZONE – MAROCCO – GARCEA – CRESCIMANNO

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 19 – VOTANTI 16 – FAVOREVOLI 16 – ASTENUTI 3) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato alla deliberazione  
Mecc.n. 200805815/89

## **SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA TOLLEGNO 83.**

### **ART. 1 Finalità ed oggetto**

La Città di Torino intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive la gestione, previa ristrutturazione e messa a norma, di cui all. art. 4, a cura e spese del concessionario, dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno 83, in attuazione del Regolamento n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2004 03053/010 del 18 ottobre 2004, esecutiva dal 1° novembre 2004 e in esecuzione della deliberazione n.mecc.2008 04117/010 delibera Giunta Comunale del 8 Luglio 2008 n. mecc. 200804117/010 esecutiva dal 22 luglio 2008, ed ai sensi della delibera del Consiglio della Circoscrizione 6 mecc.n. 200805815/89 del 2/10/08, secondo quanto di seguito articolato.

Oggetto della concessione è la gestione della piscina sita nel complesso scolastico in via Tollegno 83 da destinare ad attività sportive, previa ristrutturazione e nuove opere dello stesso.

L'attuale consistenza risulta:

- 1 vasca nuoto di metri quadri 200,00 (20X10);
- 2 vasche per acquaticità mq. 41,21 e mq. 5.68;
- docce, spogliatoi e servizi;
- 2 aree verdi per totali mq 195;

il tutto perimetrato nelle 2 planimetrie della proposta di progetto del Settore Edilizia Sportiva Manutenzione; piano seminterrato intercapedine, sala macchine non presenti nelle planimetrie.

La superficie totale dell'impianto è di circa mq. 1.328 di cui coperti circa mq. 1.133 mq. ed un'area verde di mq. 195.

Il suddetto fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1188 mappale n. 51 sub. 5.

### **ART. 2 Modalità di partecipazione**

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e con esperienza di gestione di piscine da almeno 5 anni.

- Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
  - l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
  - ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

- 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A).  
L'istanza dovrà contenere:
  - a) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
  - b) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
  - c) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;
  - d) in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) Dlgs. 163/2006;
- di rispettare il codice etico degli appalti comunali approvato dalla G:C: in data 28 gennaio 2006 e pubblicato sul sito della Città di Torino
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/99.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati della società, periodo di vita della società, grado di radicamento nel territorio circostante;
- Esperienze maturate, coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito sportivo e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P.R. 445/2000.

2) **PROGETTO TECNICO, SOCIALE E RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO (Busta B) che illustrino:**

A) **PROGETTO TECNICO:**

- Le nuove opere e la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica di intervento, quadro economico dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo art. 4. dovrà altresì essere presentato un cronoprogramma delle opere ed un piano di manutenzione dell'impianto;

B) **PROGETTO SOCIALE:**

- le modalità di attuazione della gestione del servizio, oltre a garantire quanto già previsto al successivo articolo 10, con particolare riferimento a:
  - a) spazi e orari garantiti per utenze sociali;
  - b) progetto di attività proposta;

C) **RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO** contenente in particolare:

- a) elementi di conoscenza del team del territorio;
- b) elementi di conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto.

**Le copie della proposta di progetto di ristrutturazione elaborate dal Settore Edilizia Sportiva Manutenzione sono disponibili presso: Circoscrizione VI - via San Benigno 22 – Torino - piano II - Ufficio Tecnico Patrimonio – Telefono 011 4435635-21-24-28.**

La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la copia dello Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i, il curriculum, esperienze maturate e la busta "B" sigillata (contenente il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale Piscina E/8 di via Tollegno n. 83.

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione 6 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_ a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione VI - Ufficio Protocollo – via San Benigno, 22 – 10154 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di

offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

### **ART. 3** **Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione**

Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento n. 295 e s.m.i., esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006 si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto articolo mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando pubblico in base ai criteri di seguito riportati:

- 1) **PROGETTO TECNICO** fino ad un massimo di 47 punti
  - a) proposta progettuale (max punti 15 )
  - b) investimenti economici (max punti 15 )
  - c) utilizzo di fonti di energia alternativa (max punti 7 )
  - d) minor tempo di realizzazione del progetto ed esecuzione dei lavori crono programma di cui all'art. 4 (max punti 5)
  - e) piano di manutenzione dell'impianto (max. punti 5)
  
- 2) **PROGETTO SOCIALE** fino ad un massimo di 25 punti
  - a) spazi e orari garantiti per utenze sociali (max punti 10)
  - b) progetto di gestione ed attività proposte (max punti 15)
  
- 3) **RELAZIONE** relativa alla composizione del Team preposto al servizio sino ad un massimo di 20 punti
  - a) conoscenza del team del territorio (max punti 8)
  - b) conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto (max punti 12)
  
- 4) **Consorzi e Pool di associazioni e/o società Sportive** punti 3
  
- 5) Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 finanziaria 2003: punti 5.

La Commissione giudicatrice determinerà inoltre la durata della concessione e la percentuale di ulteriore abbattimento del canone commerciale fino al 5% secondo quanto stabilito nei successivi articoli 5 e 6.

### **ART. 4**

### **Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere.**

Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e prevedere la ristrutturazione dell'impianto, per la quale dovrà essere presentato il computo metrico con il relativo cronoprogramma, ferma restandone la destinazione d'uso propria, attività natatoria) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia o della DIA che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta la concessione edilizia o DIA e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo fatti salvi eventuali impedimenti non imputabili al concessionario. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Il progetto di miglioria dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dalla proposta di progetto di ristrutturazione del Settore Edilizia Sportiva Manutenzione e prevedere in particolare:

- rispettare i confini previsti nella proposta di progetto del Settore Edilizia Sportiva Manutenzione;
- le opere necessarie per rendere l'ingresso della scuola indipendente e le relative servitù di passaggio(transito in orario mensa per i bambini della scuola elementare);
- la ristrutturazione omnicomprensiva (serramenti, pavimentazione, tinteggiatura, impermeabilizzazione vasche ecc.) dei locali assegnati e delle piscine che devono essere resi agibili;
- il ripristino dell'impianto di depurazione delle acque nel rispetto della normativa vigente;
- la realizzazione dell'impianto di climatizzazione indipendente dal plesso scolastico;
- il rifacimento e la messa a norma dell'impianto elettrico;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina sarà a carico del concessionario.
- La capienza massima della piscina dovrà essere di 99 utenti senza previsione della presenza di pubblico.
- Il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione dei pareri dell'ASL competente e dei vigili del Fuoco.

La mancata previsione progettuale di anche solamente una delle prescrizioni sopra indicate, qualora non integrata, sarà motivo di esclusione dalla gara.

La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell' art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici

Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia o D.I.A..

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell' art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 6 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista del vigente Regolamento n. 295.

## **ART. 5**

### **Durata della concessione**

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di fine lavori indicata nel cronoprogramma di cui all'art. 4.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

## **ART. 6**

### **Canone**

Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone annuo pari ad € 900 da versare anticipatamente in unica rata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione. Il canone sarà dovuto a decorrere dalla data di cui all'art. 5.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

## **ART. 7**

## **Utenze**

Saranno a carico del concessionario:

- il 20 % delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze delle parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristoro e sale riunioni il concessionario dovrà installare contatori separati, oppure misuratori in fase di realizzazione dei lavori, trasmettendo immediatamente copia dei contratti alla Circoscrizione;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Resteranno a carico della Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.

I contratti relativi alla fornitura delle utenze della parte sportiva rimarranno intestati alla Città che provvederà al recupero delle percentuali a carico del concessionario. Questi dovrà provvedere ad installare a proprie spese misuratori per il consumo di energia elettrica ed idrico con la verifica tecnica da parte delle società erogatrici IRIDE e SMAT. Per il riscaldamento i consumi saranno calcolati in percentuale sui metri cubi in concessione.

## **ART. 8 Tariffe**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

## **ART. 9 Orario di apertura**

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività

sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del C.P.

### **ART.10** **Finalità sociali**

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di un responsabile durante le ore di apertura dell'impianto.

Il progetto organizzativo e gestionale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il concessionario intende programmare le attività, evidenziando gli spazi che saranno messi a disposizione per l'utilizzo a pagamento da parte dei singoli cittadini che intendano frequentare l'impianto e degli spazi che invece utilizzerà per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione e delle scuole cittadine elementari e dell'infanzia, il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con le seguenti modalità:

- il servizio di assistenza bagnanti sarà fornito gratuitamente dal concessionario mediante personale in possesso di brevetto secondo la normativa vigente;
- la Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario. Per il personale dovrà rivolgersi prioritariamente al concessionario che fornirà il personale necessario per le attività richieste.

### **ART.11** **Custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

### **ART. 12** **Manutenzione**

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del gestore secondo il piano di manutenzione, di cui all'art. 3 punto 1, presentato. Saranno a carico della Città Settore Edilizia Scolastica e Manutenzione le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione ordinaria delle due aree verdi interne ai confini previsti dalla proposta di progetto del Settore Edilizia Sportiva Manutenzione compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

### **ART. 13**

#### **Pubblicità e segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il

lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

#### **ART. 14**

##### **Obblighi assicurativi**

La Società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo del 9 aprile 2008 n. 81 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso ..... entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

### **ART. 15**

#### **Obblighi previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

### **ART. 16**

#### **Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

### **ART. 17**

#### **Bar ed esercizi pubblici**

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

### **ART. 18**

#### **Controlli**

Apposita Commissione di Controllo, prevista del vigente Regolamento n. 295 e s.m.i.,

verificherà la puntuale osservanza della convenzione.

I funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

### **ART. 19** **Penali e Revoca**

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 18 e/o quant'altro che sia di documento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione appositamente costituita.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

### **ART. 20** **Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario nonché nei casi previsti al terzo capoverso del precedente art. 4.

E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al precedente art. 6.

**ART. 21**  
**Presca in consegna e restituzione impianto**

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

**ART. 22**  
**Rinnovo**

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 6 almeno 180 giorni prima della scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

**ART. 23**  
**Cauzione definitiva**

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

**ART. 24**  
**Spese d'atto**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

**ART. 25**  
**Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

**ART. 26**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.